

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IANNI

INDI

DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
VAGLI MAURA ed altri: Norme per il finanziamento dei piani e dei programmi delle Comunità montane, e modificazioni e integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni (545);	
LOBIANCO ed altri: Integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (763)	77
PRESIDENTE	77, 80, 83, 85, 86, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
BAMBI	90, 91, 97
BRUNI	88
ESPOSTO	90, 91
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	83, 86, 89, 91 92, 94, 95, 97
FRASNELLI	82
LOBIANCO	81, 87
MORA	86, 88, 89, 90, 93
PELLIZZARI	90, 92, 94, 95
VAGLI MAURA	80, 86, 94, 95
ZARRO, <i>Relatore</i>	78, 83, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	97

Discussione delle proposte di legge: Vagli Maura, Esposito, Fracchia, Amici, Bettini, Gatti Natalino, Satanassi, Alborghetti, Adamo, Brini, Castoldi, Colomba, Binelli, Cocco Maria, De Simone, Dulbecco, Ianni, La Torre, Migliorini, Politano, Rindone: Norme per il finanziamento dei piani e dei programmi delle Comunità montane, e modificazioni e integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni (545); Lobianco, Bonomi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Castellucci, Cavigliasso Paola, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pucci, Sangalli, Tantalo, Urso Salvatore, Zambon, Zarro, Zuech, Zurlo: Integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vagli Maura, Esposito, Fracchia, Amici, Bettini, Gatti Natalino, Satanassi, Alborghetti, Adamo, Brini, Castoldi, Colomba, Binelli, Cocco

La seduta comincia alle 10.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Maria, De Simone, Dulbecco, Ianni, La Torre, Migliorini, Politano e Rindone: « Norme per il finanziamento dei piani e dei programmi delle Comunità montane, e modificazioni e integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni »; e dei deputati Lobianco, Bonomi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Castellucci, Cavigliasso Paola, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pucci, Sangalli, Tantalo, Urso Salvatore, Zambon, Zarro, Zuech e Zurlo: « Integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

Come i colleghi ricorderanno, tutte queste proposte di legge erano già state esaminate dalla nostra Commissione in sede referente, e nella seduta del 26 giugno 1980, la Commissione aveva approvato il testo unificato dalle proposte di legge redatto dal Comitato ristretto *ad hoc* nominato, deliberando altresì di richiederne il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza condizioni, mentre la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che sia soppresso il terz'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unificato e con l'osservazione alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8 in termini tali da non farsi in esso riferimento analogico ai segretari comunali quanto ai requisiti e al trattamento economico-normativo dei segretari delle comunità montane ».

L'onorevole Zarro ha facoltà di svolgere la relazione.

ZARRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, questa mattina l'oggetto della nostra discussione è costituito dalle norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna. Quello sottoposto alla nostra attenzione è un testo elaborato da un Comitato ristretto sulla

base di due proposte: una proposta dell'onorevole Vagli Maura ed altri che riproponeva il testo unificato varato dalla Commissione nella passata legislatura; una proposta di legge dell'onorevole Lobianco ed altri la quale verteva più propriamente sugli aspetti istituzionali e su un connesso rafforzamento di tali aspetti.

Il Comitato ristretto, anche a seguito delle indicazioni ricevute dalla Commissione, ha ritenuto di dover più propriamente fermarsi su aspetti che vorrei definire integrativi della legge n. 1102, mettendo da parte le altre proposte. In pratica si è arrivati a questa decisione sia per ragioni di competenza della Commissione stessa, in quanto autorevoli commissari hanno fatto notare che gli altri argomenti (metodo elettorale e aspetti istituzionali) sembravano travalicare le competenze della nostra Commissione, sia perché tali argomenti già si trovano all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Di talché l'oggetto della discussione odierna si limita alle norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, così come recita il titolo del testo predisposto dal Comitato ristretto.

E veniamo ad un breve esame degli elementi che, appunto in sede di Comitato ristretto, sono stati discussi e definiti. Il primo è quello relativo al finanziamento delle Comunità montane: si è statuito di creare le condizioni perché vengano erogati in maniera continuativa dei contributi speciali a mente dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 12 della legge n. 281 del 1970, cioè della legge finanziaria delle regioni. Tali finanziamenti devono essere continuativi e devono essere previsti dalla legge finanziaria dello Stato; il ministro competente, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato, deve reperirli ed erogarli alle regioni secondo due parametri, quello della popolazione censita e quello della superficie dei territori classificati montani. Questi due parametri sono stati tradotti in cifre e ricompresi all'interno di una tabella che è parte integrante del provvedimento in discussione, in modo che la ripartizione pos-

sa essere rigorosa e giusta ma anche abbastanza rapida e sollecita. Ovviamente, ricevuti questi fondi, le regioni stesse e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere, nella determinazione dei propri bilanci pluriennali, alle conseguenti utilizzazioni di spesa da impegnare nei territori montani.

Altro argomento discusso è stato quello relativo agli espropri. È sembrato opportuno rendere razionale la disciplina degli espropri estendendo alle Comunità montane gli effetti della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni.

Un ulteriore argomento è quello relativo alle deleghe delle funzioni, e si è stabilito che alle Comunità montane possono essere delegate da parte di regioni, province e comuni funzioni proprie ed anche funzioni delegate; questo proprio per rendere maggiormente organico e completo il piano urbanistico di sviluppo economico e sociale, che è considerato come la funzione precipua e di maggiore respiro delle Comunità montane stesse.

Si è anche pensato di estendere alcuni benefici fiscali per alcuni atti delle Comunità montane, e cioè quelli relativi ai trasferimenti di proprietà: ovviamente nella parte di acquisizione, come ci faceva notare il Governo, perché per questa parte sono previste delle disposizioni agevolative che non sono invece previste in altri casi.

Si è poi riflettuto sulle agevolazioni e sui contributi da dare per la costruzione di servizi e soprattutto per evitare che il costo di installazione dei servizi stessi possa essere divergente tra gli utenti che si trovano all'interno dei vari centri urbani delle Comunità e quelli che, viceversa, sono al di fuori. Si è, dunque, trovata una formula di questo tipo: all'interno del programma di sviluppo economico che le Comunità montane vanno ad attuare sono previste delle norme che rendono eguali i costi di installazione per gli impianti elettrici, gli impianti telefonici e gli altri servizi eventualmente considerati primari per gli utenti sia che risiedano all'interno che all'esterno del perimetro dei centri urbani.

Inoltre si è ritenuto di estendere agli amministratori delle Comunità montane gli effetti della legge n. 1078 del 1966 e della legge n. 300 del 1970 in relazione ai permessi ed alle indennità di presenza. Anche questo è stato fatto per rendere uguale al trattamento degli amministratori dei comuni e delle province quello degli amministratori delle Comunità montane.

Sembra abbastanza significativa quella parte del provvedimento in esame che riguarda la costituzione dell'ufficio di piano e del personale. È nota infatti la condizione di scarsa operatività delle comunità montane proprio a causa dell'assenza di un ufficio di piano e di una dotazione di personale sufficiente per svolgere le funzioni e i compiti assegnati alle comunità montane.

Oltre che a disciplinare le questioni relative al distacco di personale dagli altri enti locali ed anche dalle regioni, si è provveduto a stabilire norme riguardanti i pubblici concorsi, che possono essere effettuati dalle comunità montane stesse nel caso in cui le norme sul trasferimento del personale non dessero esito positivo. Sono stati previsti vari livelli di personale: quattro unità per le comunità montane che hanno fino a dieci comuni o fino a ventimila abitanti; sette unità per le comunità montane che hanno da 11 a 20 comuni e da 20 a 50 mila abitanti; nove unità per le comunità montane caratterizzate da oltre 20 comuni o da oltre 50 mila abitanti.

Per la verità si era pensato di prevedere la possibilità di un aumento del tetto relativo al personale, ma la I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere un parere favorevole condizionato, ci ha fatto notare che queste competenze rientrano nell'ambito delle competenze della regione e ci ha invitato a sopprimere questo comma. Il relatore esprime al riguardo parere favorevole.

Si è anche pensato a disciplinare le funzioni e il trattamento economico dei segretari delle comunità montane. Tale aspetto è stato valutato sia in ordine ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera sia in ordine al trattamento norma-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

tivo ed economico da applicare, nonché in ordine alla capacità di erogare atti, che per la verità è già prevista da altre norme relative ai segretari dei comuni. La I Commissione affari costituzionali ha invitato la nostra Commissione a riformulare questo articolo, ma le preoccupazioni che si affacciano non sono tanto relative a quanto già previsto nell'ordinamento, la nostra Commissione prevede relativamente all'ordinamento dei segretari comunali.

Qualora non ostino particolari norme regolamentari che disciplinano il nostro lavoro, al relatore parrebbe utile rivolgere un invito alla I Commissione affari costituzionali affinché l'articolo 8 resti nell'attuale formulazione, salvo poi vedere, quando vi sarà stata in concreto una modifica dell'ordinamento dei segretari comunali, quali modifiche siano necessarie come conseguenza dovuta per quanto riguarda l'articolo 8 di questo provvedimento.

Il relatore invita la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, ai fini di un contributo al rafforzamento complessivo delle comunità montane, che abbia il significato di una solidarietà sentita e profonda per le condizioni economiche e di vita dei montanari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VAGLI MAURA. Riteniamo positivo il fatto che si sia arrivati finalmente alla discussione in Commissione di questo provvedimento e riteniamo inoltre positivo che tale discussione avvenga in sede legislativa, eliminando una ulteriore dilatazione dei tempi.

A nostro avviso questo provvedimento avrebbe potuto essere approvato in tempi assai rapidi, ed è con questa aspirazione che il gruppo comunista aveva ripresentato la proposta di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto nella precedente legislatura.

Il testo unificato da noi presentato aveva la motivazione di fondo della rapidità,

che è venuta a mancare nel corso di questi mesi, per cui noi stessi abbiamo ritenuto opportuno introdurre emendamenti migliorativi di quel testo. Abbiamo introdotto l'articolo 1, ampiamente illustrato dal relatore, che a nostro avviso riveste grande importanza. Infatti si applica per la prima volta l'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, cioè quell'articolo che prevede i contributi speciali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, con carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato sulla generalità del territorio nazionale. Si ha quindi un riconoscimento chiaro e netto della specificità del territorio montano. È chiaro che, in mancanza di un piano di programmazione nazionale, anche la legislazione specifica incontra maggiori difficoltà.

Credo sia doveroso un riconoscimento in questa sede dell'azione svolta dall'UNCEM, che ha collaborato in modo utile fornendo suggerimenti durante i lavori del Comitato ristretto.

L'articolo 1 riveste notevole importanza, stabilendo l'obbligo per il Governo di prevedere ogni anno, nella legge finanziaria, un finanziamento alle Comunità montane. Questo ci toglie dalla problematicità ed anche dalle difficoltà verificatesi in passato con le amministrazioni del Tesoro e del Bilancio, dal momento che il finanziamento triennale dà certezza di fondi e quindi possibilità di investimenti alle Comunità montane.

A questo aspetto della continuità dei finanziamenti e a quello correlato della certezza dei parametri, altrettanto importanti, si affianca quello dello snellimento delle procedure, anch'esso di notevole rilievo. Uno dei motivi per cui si sono verificati, in passato, ritardi nella assegnazione dei finanziamenti alle regioni — a prescindere da quello fondamentale del reperimento dei fondi — va proprio ricercato nei meccanismi delle consultazioni e nella imprecisione dei parametri, che causavano lungaggini e quindi finivano col dare minore incisività ai finanziamenti quando questi, attraverso le regioni, pervenivano finalmente alle Comunità montane. Conti-

nuità di finanziamenti, certezza di parametri e snellimento delle procedure consentono quindi una certezza di finanziamenti che permetterà alle Comunità montane di lavorare meglio ed in misura maggiore rispetto al passato.

Il giudizio che esprimiamo sul lavoro sin qui effettuato dalle Comunità montane è complessivamente positivo, anche se differenziato da regione a regione e da zona a zona, e tra difficoltà ben note a tutti i colleghi. In questo modo anche le incertezze, anche le difficoltà vengono ampiamente superate, anche se molto ancora dipenderà dalla consistenza dei fondi che il Governo destinerà alle Comunità montane. È per questo motivo che vogliamo fin da ora rivolgere un appello affinché fin dal prossimo anno ci si muova nella direzione prevista prevedendo nella legge finanziaria un congruo rifinanziamento di questi territori; e, del resto, un passo in questa direzione è già stato fatto con l'articolo 48 della legge n. 843 del 1978, che per prima ha introdotto meccanismi di questo genere. Mi auguro che il nostro invito venga accolto e che si cominci subito a lavorare per uscire dall'assistenzialismo attuando dei veri interventi di programmazione che coinvolgano anche i territori montani.

Non mi soffermo su altri punti della legge che sono stati illustrati in maniera precisa dal relatore, e cioè quelli relativi all'addestramento ed al reclutamento del personale ed alla possibilità di integrazione del personale stesso delle Comunità montane - a prescindere da quello comandato da altri enti e che non ha mai funzionato con la dovuta efficacia - o quello relativo alla possibilità della concessione di ulteriori deleghe alle Comunità; mentre desidero sottolineare brevemente il problema dei servizi primari ed essenziali nelle zone montane. Non vi è dubbio che uno degli elementi che acutizzano, per certi aspetti, la crisi economico-sociale ed anche morale ed ideale del nostro paese è quello dello squilibrio e dello scollamento tra città e campagna, tra città e montagna, tra grandi centri urbani e piccoli centri. In passato lo stretto legame esistente fra cit-

tà e campagna è stato un legame negativo, nel senso che coloro che vivevano in campagna hanno pagato di persona il prezzo dello squilibrio economico e sociale; ora, sulla base di un esame della situazione attuale, si tratta di far sì che la tendenza si inverta, che il legame tra città e campagna assuma un valore positivo in modo da rendere possibile il superamento di quella crisi di cui ho parlato. Questo sarà possibile nella misura in cui si riuscirà a dare alla campagna, e in questo caso alla montagna, la possibilità di realizzare quei servizi primari essenziali che devono cambiare la qualità della vita del cittadino e possono consentire la permanenza, o il ritorno, delle giovani generazioni in queste zone. Quando parliamo di energia elettrica, di telefono o di altri servizi essenziali sembra di parlare di piccole cose, ma in realtà proprio la mancanza di queste piccole cose in passato ha reso invivibile la vita in montagna ed ha fatto sì che queste zone venissero abbandonate.

Raccomandando alla Commissione di approvare questa mattina stessa il testo elaborato tanto faticosamente dal Comitato ristretto senza apportare ulteriori modifiche, mi auguro che il Governo accetti l'ordine del giorno che verrà presentato.

LOBIANCO. Desidero esprimere il consenso ed il parere favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in discussione, sottolineando l'esigenza della sua approvazione anche in considerazione delle motivazioni che hanno indotto gli altri colleghi e me a presentare, a suo tempo, una proposta di legge recante norme per lo sviluppo della montagna.

Abbiamo avuto modo di verificare la validità delle nostre tesi attraverso una serie di incontri interregionali sulla Comunità montane e ci siamo resi conto di come sia sentita l'esigenza di una ulteriore conferma della validità di queste istituzioni ed anche della predisposizione di norme che diano certezza e garanzia del loro funzionamento. Certo abbiamo insi-

stato perché il provvedimento non fosse solo provvedimento di finanziamento e di regolamento di funzioni del personale, in quanto volevamo cogliere questa occasione per porre delle idee molto precise dal punto di vista della programmazione: in Italia non basta creare alcuni istituti dal punto di vista costituzionale, quello che è importante è che questi istituti possano realizzare gli scopi per i quali sono stati istituiti. Purtroppo abbiamo constatato che in passato certi istituti, pur ritenuti validi, non sono stati messi in condizione di esplicare in pieno le loro attività, anche a causa di alcune norme contrastanti: lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che pareva non avesse dato sufficiente validità alla istituzione, invece gliene ha data.

Certo, il fatto che al Senato, contestualmente all'esame da parte nostra di questo provvedimento, sia in corso l'esame del progetto di riforma degli enti locali (che purtroppo, secondo le notizie che ci sono pervenute, comporta una mortificazione dell'istituto della comunità montana), ci ha impedito di approfondire questo tema o di apportare alcune modifiche che avrebbero potuto dare maggiore forza e validità all'istituto stesso. Ma il testo in esame rappresenta comunque la conferma di una linea di tendenza. Ci auguriamo che in sede di esame da parte di questo ramo del Parlamento della riforma degli enti locali l'istituto della comunità montana possa essere meglio definito, soprattutto dal punto di vista della programmazione, perché non è possibile che vi sia una pluralità di istituti che creano confusione e non sono in grado di realizzare gli obiettivi per i quali sono stati istituiti.

Noi diamo molta importanza alle Comunità montane come soggetti di programmazione anche sovracomunale, come espressione di coordinamento soprattutto per quanto riguarda il piano socio-economico. Non basta innalzare inni alla montagna e ai montanari, se non si ha una conseguenza logica nell'azione legislativa, se non si mettono le comunità montane in

condizione di eseguire questi collegamenti e coordinamenti.

Sono considerazioni che evidenzieremo nel momento in cui dovremo batterci per la determinazione dell'istituto nell'ambito della riforma degli enti locali. È importante che nella nostra Commissione si sia raggiunto un accordo su questa materia e si sia manifestata una convergente volontà politica al riguardo. Ciò è importante per la validità dell'istituto, per la sua azione, per la proiezione che potrà avere nel nostro paese, soprattutto sui territori limitrofi.

Molto si potrebbe dire per quanto riguarda i problemi della gestione, della rappresentatività, dell'organizzazione. Se affrontassimo tali problemi forse andremmo oltre il nostro compito ed interferiremmo con la materia che è in esame al Senato.

Se abbiamo messo da parte alcune nostre intenzioni, lo abbiamo fatto per arrivare ad una conclusione rapida dell'iter del provvedimento e per evitare di intralciare il compito più vasto del Senato.

Con queste osservazioni esprimiamo parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

FRASNELLI. Pur non essendo membro di questa Commissione, mi permetto, quale rappresentante della provincia autonoma di Bolzano e quindi come montanaro, di formulare molto brevemente alcune considerazioni.

La *Südtiroler Volkspartei* riconferma il principio della piena validità delle Comunità montane, che hanno un proprio importante ruolo nel quadro del governo locale e un ruolo importante nello sviluppo economico-sociale di dette aree.

La *Südtiroler Volkspartei* ribadisce il concetto espresso dal legislatore, che concepisce le Comunità montane come organi capaci di perseguire una concreta politica di programmazione a livello periferico e, più precisamente, nei territori montani che hanno bisogno - viste le esigenze particolari - di recepire modelli e metodi organizzativi e programmatori propri.

Tengo inoltre ad informare gli onorevoli colleghi che le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e che le norme di attuazione relative a tale competenza, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, all'articolo 7 prevedono che « ai fini della valorizzazione delle zone montane le province autonome di Trento e Bolzano possono costituire le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, aventi i compiti di programmazione economica e di pianificazione urbanistica ».

L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, cioè del testo unico delle leggi costitutive dello statuto di autonomia, stabilisce che « allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, i fondi devoluti alle province sono calcolati sulla base dei parametri della popolazione e del territorio ». Considerato che i testi originari delle proposte di legge in esame non ne facevano menzione, in data 1° febbraio 1980 ho presentato alcuni emendamenti alla proposta di legge n. 545, intesi a garantire alle province autonome di Trento e Bolzano il pieno rispetto delle competenze in materia, stabilite, come ho già specificato, con norma costituzionale.

L'articolo 1 del testo unificato ha recepito al secondo comma quanto da me richiesto con gli emendamenti, e quindi mi ritengo soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZARRO, Relatore. Vorrei ringraziare i colleghi intervenuti per l'apporto dato ai nostri lavori. In particolare desidero ringraziare l'onorevole Lobianco per quanto ha detto in ordine alla necessità che le Comunità montane vedano riconfermati i poteri di programmazione e di pianificazione territoriale. Ringrazio inoltre l'onore-

vole Frasnelli che, non avendo ripresentato gli emendamenti, ha consentito che l'iter del provvedimento fosse più rapido.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritengo innanzitutto opportuno, nel momento in cui manifesto il vivo apprezzamento del Governo per il provvedimento in esame, sottolineare l'importanza politica che esso riveste.

Direi che con questo provvedimento si inaugura la seconda fase della vita e dell'attività delle comunità montane. La prima fase, quella di avvio dopo l'approvazione della legge n. 1102, si è chiusa all'inizio di questa legislatura ed è già possibile un primo bilancio, che pur essendo largamente positivo, mette in evidenza l'esigenza — cui si provvede con questo provvedimento — di una integrazione della normativa che disciplina l'attività delle comunità montane. Vi è stato un periodo in cui l'esistenza stessa delle comunità montane era in forse. Non intendo sviluppare in questa sede il tema dell'assetto delle autonomie locali, ma credo di non fare un'affermazione infondata se ricordo che quando questo provvedimento prese le mosse, da più parti si chiese la soppressione delle Comunità montane, nel convincimento che la provincia diventasse l'ente intermedio di programmazione, e che la stessa dimensione territoriale della Comunità montana, cioè il riferimento ad un territorio omogeneo senza collegamento tra pianura e montagna, fosse ormai dal punto di vista economico-politico superato. Allora fui tra coloro che sostennero che sarebbe stato errore gravissimo sopprimere le Comunità montane, nate come organi di autogoverno delle popolazioni montane, nel momento in cui, dopo una fase di collaudo, avrebbero dovuto entrare nella pienezza del loro funzionamento. Pensare al pericolo di più interlocutori per la programmazione di zona, e quindi ad una superfetazione di organismi programmatori, è un errore se si considera che la Comunità montana è una sorta di comune montano allargato, in cui piccoli comuni di montagna tengono il luogo di consigli di frazione e che raggruppando

i rappresentanti elettivi delle Comunità montane si può avere una forza maggiore per dialogare con la provincia e la regione.

Il provvedimento in discussione oggi ribadisce, a mio modo di vedere, la scelta per la continuità delle Comunità montane, precisando che mentre ora tali comunità devono raccordare il loro piano di sviluppo con quello delle regioni, una volta intervenuta la modifica dell'attuale assetto delle autonomie locali il raccordo verrà compiuto con piani elaborati dalle amministrazioni provinciali: sarebbe stato un errore, dopo aver acceso nelle popolazioni della montagna la speranza in una nuova fase di sviluppo, sopprimere questo organismo giuridicamente definibile di autogoverno delle popolazioni della montagna.

Il provvedimento in discussione integra la legge n. 1102 del 1971 compiendo la scelta fondamentale di assicurare un flusso continuo di finanziamenti attraverso l'inserimento nella legge finanziaria. A questo riguardo non ho difficoltà ad assumere l'impegno di far sì che tale impostazione trovi riscontro fin dalla prossima legge finanziaria.

Mi pare giusto aver fissato un criterio di ripartizione con i due punti di riferimento della popolazione e della superficie del territorio, con la precisazione che possono esserci esigenze specifiche di determinate zone — come certe fasce dell'Appennino — particolarmente bisognose di interventi, per cui nulla vieta che il finanziamento che io chiamerei ordinario venga integrato da un finanziamento speciale delle regioni, dello Stato o anche della Comunità economica europea per far fronte ad esigenze specifiche. Dunque: un flusso ordinario di finanziamenti ripartiti in base alla popolazione ed alla superficie, senza preclusione di interventi speciali che servano a garantire il riequilibrio qualora il finanziamento ordinario non possa assicurarli.

Importante è, poi, la norma sugli espropri, anche per quanto riguarda aree destinate ad insediamenti produttivi. La mia esperienza di amministratore mi dice che

questa lacuna doveva essere colmata. Importante è anche la delega di funzioni da parte di regioni, province e comuni, in modo che la comunità montana venga a concretare i loro poteri di intervento evitando pericoli di giustapposizione, sovrapposizione e frammentazione degli interventi stessi. Come pure importante è la norma relativa all'ufficio del piano ed alla sicurezza del personale, cioè del *management* tecnico delle Comunità montane.

A tale proposito l'esperienza di questi anni ci consente di fare qualche riflessione critica: troppo spesso i piani di sviluppo delle comunità montane affidati ad architetti e sociologi sono diventati dotte monografie degne di essere pubblicate in riviste di cultura economica, ma un piano che abbia come caratteristica obiettivi raggiungibili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili è un'altra cosa. Da qui l'importanza dell'ufficio del piano e l'importanza del personale e sotto questo profilo la loro assimilazione a quelli dei comuni mi sembra una scelta corretta.

Vorrei dire che il provvedimento segna una novità anche sotto il profilo della realizzazione di una giusta armonia, integrata e corretta, di rapporti tra Governo, Parlamento, regioni e comunità montane, che rappresentano il punto di riferimento di una serie di sforzi anche di carattere finanziario e di programmazione.

Dal 1971 ad oggi molti avvenimenti si sono verificati; le regioni sono entrate nel pieno della loro funzionalità; l'esperienza ha confermato l'importanza del decentramento e quindi non posso che essere favorevole alla statuizione di questa ulteriore possibilità di decentramento con sollecitazione alle regioni di trasferire i previsti poteri alle Comunità montane. Dal 1971 ad oggi abbiamo avuto anche lo sviluppo dell'esperienza comunitaria, e sotto questo profilo le Comunità montane possono diventare lo strumento per la realizzazione dei progetti integrati definiti in sede comunitaria anche in accordo con le regioni. A tale riguardo desidero comunicare alla Commissione che il Ministro dell'agricoltura ha chiesto alla Comunità eu-

ropea di prevedere, finanziare e varare per tutto l'Appennino, con particolare riguardo a quello meridionale, progetti integrati definiti d'intesa con regioni e Comunità montane, progetti integrati che riescano a collegare stanziamenti delle regioni, delle Comunità montane e della CEE per interventi che non riguardino soltanto il settore agricolo ma anche quello turistico e industriale e che tocchino, nello stesso tempo, il campo delle infrastrutture, della difesa del suolo, dei servizi: quindi strutture scolastiche, elettrificazione rurale, energia a basso costo, invasi di vallata, irrigazione; insomma una serie di interventi collegati che sono alla base dei piani di sviluppo delle comunità montane. Sotto questo profilo l'innovazione rispetto alla legge n. 1102 può rappresentare il presupposto per consentire alle comunità montane di essere l'interlocutore principale per la realizzazione dei piani di sviluppo finanziati dalla CEE.

Il Governo è convinto che la questione montana in Italia costituisca uno dei nodi fondamentali da risolvere, sia nel Mezzogiorno sia negli altri luoghi in cui la montagna rappresenta una depressione di tipo meridionalistico in zone ad alto sviluppo industriale. Nella passata legislatura, anche in sedi culturali, si parlò di piano per l'Appennino e si vide nella fascia appenninica la nervatura intorno alla quale organizzare un nuovo sviluppo socio-economico del paese, dando impulso ad un decentramento demografico e ad insediamenti produttivi dalle zone congestionate a forte sviluppo industriale a zone povere, fino a raggiungere un ripopolamento della periferia.

Sono convinto che questa sia la strada per avviare un tipo di sviluppo anche diverso da quello del « miracolo economico », non nel senso di una urbanizzazione della montagna, come qualcuno ha detto, cioè trasportando condomini e *residences* in montagna, ma facendo vivere un territorio che ha avuto in passato una sua vita ed una popolazione molto più numerosa.

Sotto questo profilo sono convinto che il provvedimento in esame costituisca una

importante scelta del legislatore, per cui confermo il giudizio positivo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finanziamento delle Comunità montane).

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 5 agosto 1978, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata come integrante alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

Gli onorevoli Mora e Zaniboni hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: tabella A allegata, sopprimere le seguenti parole: come integrante.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

MORA. È un emendamento tendente solo ad una migliore correttezza formale del testo.

ZARRO, *Relatore*. Sono d'accordo.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modica testé apportata. *(È approvato)*.

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Ripartizione di fondi tra le comunità montane).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto dell'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

(È approvato).

ART. 3.

(Espropri).

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Delega di funzioni alle comunità montane).

Le regioni, le province ed i comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi a loro volta delegate e possono disporre che la delega di funzioni si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse; sempre che tali comunità non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani. Restano in vigore le norme relative ad esenzioni fiscali, incentivazioni ed ogni altra provvidenza a favore degli stessi territori.

Gli onorevoli Bambi, Zuech, Zaniboni e Meneghetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « alle comunità montane » aggiungere le seguenti: « anche con riferimento all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».
(4. 1.)

BAMBI. L'emendamento proposto ha lo scopo di dare il massimo della possibilità e della capacità operativa al settore della programmazione che compete ai sensi dell'articolo 5 della legge istitutiva. Poiché siamo di fronte ad un problema, che è quello di restituire alle comunità montane alcune funzioni, e poiché tale problema viene trattato al Senato, vorremmo, fin dalla stesura della legge in questa sede, che con l'articolo 4 siano restituite le funzioni previste dall'articolo 5 della legge n. 1102 alle comunità montane, perché altrimenti avremmo solo una legge di finanziamento, e non è quello che vogliamo.

VAGLI MAURA. Vorrei ricordare allo onorevole Bambi che la legge dello Stato

3 dicembre 1971, n. 1102, è tutt'oggi legge dello Stato italiano e non vi è stata alcuna abrogazione. Le Comunità montane hanno il potere della programmazione sul territorio, hanno il compito di elaborare il piano socio-economico. Nessuno fino ad oggi ha tolto — e siamo impegnati perché ciò non avvenga — questo importante compito alle Comunità montane, per la specificità, da tutti riconosciuta, del territorio montano nel nostro paese.

Non comprendo quindi la preoccupazione espressa dall'onorevole Bambi, quando ha affermato che dobbiamo assicurare la massima capacità operativa nel settore della programmazione alle Comunità montane, poiché tale operatività la legge dello Stato già la assicura alle comunità stesse. D'altra parte è una operatività che si assicura in concreto attraverso congrui finanziamenti, che permettono di realizzare i progetti delle Comunità montane. Su questo siamo pienamente d'accordo e siamo dell'avviso che in questa direzione si debba andare avanti. L'intervento del rappresentante del Governo ci è particolarmente piaciuto anche perché ha colto questa esigenza della celerità con cui occorre procedere in questa direzione.

Come ripeto, non comprendo la preoccupazione che è alla base dell'emendamento, perché l'articolo, così come è stato formulato dal Comitato ristretto con la collaborazione di tutte le forze politiche presenti, prevede che le regioni, le province ed i comuni possono delegare alle Comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate. Vi è quindi questa facoltà, che è molto ampia e consente qualsiasi intervento. Vorrei dire che se gli emendamenti proposti al testo concordato con tanta fatica dal Comitato ristretto hanno solo il fine di dare una maggiore correttezza formale, ci riconosciamo tutti nel lavoro fatto e consentiamo un *iter* celere al provvedimento.

Se, viceversa, ci si orienta verso emendamenti di questo tipo, noi solleviamo questione di metodo oltre che di merito, e questo per un motivo molto evidente: la I e la V Commissione hanno espresso

i loro pareri su un testo ben preciso ed a quel testo noi siamo obbligati questa mattina ad attenerci; se ad esso venissero apportate delle modifiche di carattere non esclusivamente formale credo che dovremmo rinviarlo alle predette Commissioni perché esprimano nuovamente il loro parere.

Sono queste le motivazioni che ci convincono da un lato della non necessità, della ovvietà di questo emendamento, e dall'altro della opportunità di non introdurre nella discussione elementi che possano ulteriormente ritardare l'*iter* di questa legge che deve invece, come tutti riconosciamo, entrare rapidamente in vigore.

LOBIANCO. Credo che le motivazioni esposte dalla collega Vagli sulla inopportunità dell'emendamento Bambi non siano del tutto fondate, ed io vorrei trovare motivi piuttosto di consenso che non di dissenso perché se la collega sostiene che tale emendamento sia quasi pleonastico — dal momento che l'articolo 5 della legge n. 1102 non è mai stato abrogato e quindi quella proposta sarebbe soltanto una dizione rafforzativa — non vedo perché debba essere considerato in contrasto con la volontà di mantenerci nell'ambito del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Non credo sia il caso di porre una questione di principio in quanto l'intenzione del collega Bambi e degli altri firmatari dell'emendamento è proprio quella di rafforzare politicamente la volontà di non abrogare il citato articolo 5; non possiamo nasconderci, infatti, che al Senato il primo testo in materia di autonomie locali predisposto dal Comitato ristretto prevedeva l'abolizione di tutta la legge n. 1102, e quindi anche di quelle funzioni delle comunità montane che la collega Vagli ha definito assai valide anche recentemente a Foggia.

Comunque, se la Commissione ribadisse la sua volontà di mantenere fermo il principio contenuto nell'articolo 5, credo che l'emendamento in questione potrebbe anche essere ritirato. La preoccupazione, però, — desidero sottolinearlo — non de-

ve essere quella di non modificare il « testo sacro » pervenuto dal Comitato ristretto, bensì quella di tutelare il principio della potestà programmatrice delle Comunità montane: non dobbiamo dimenticare, infatti, che nella passata legislatura alcune forze politiche avevano avanzato la proposta della abrogazione delle Comunità montane. Né io credo che questo emendamento possa essere considerato restrittivo nella sua manifestazione di volontà.

D'altra parte, vorrei far osservare alla collega Maura Vagli che anche nell'articolo 4 del testo elaborato dal Comitato ristretto vengono ribadite alcune deleghe già previste in molte leggi regionali, sia di funzioni amministrative che di carattere generale, per cui anche a proposito di questo articolo si potrebbe parlare di ripetizione di norme già entrate nella consuetudine legislativa. Scopo dell'emendamento Bambi è solo quello di ribadire il principio della potestà programmatrice delle Comunità montane con una legge che dovrà essere approvata dall'altro ramo del Parlamento proprio nel momento in cui questo sta discutendo un più ampio provvedimento sulle autonomie locali, provvedimento nell'ambito del quale quella potestà sembrava potesse essere messa in pericolo.

Se l'emendamento in questione dovesse costituire una remora alla sollecita approvazione del provvedimento io pregherei i proponenti di ritirarlo, ma, per parte mia, credo che esso potrebbe essere accettato da tutte le parti politiche e diventare, dunque, un emendamento unitario.

BRUNI. Leggendo l'emendamento Bambi io ho pensato che avesse una finalità diversa da quella indicata dal collega Lobianco, finalità che in effetti potrebbe avere se inserito in un altro punto dell'articolo.

Io ho fatto esperienza di assessore agli enti locali nel Lazio, mi sono occupato anche di Comunità montane e posso dire che nella stesura dei piani pluriennali di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 1102 del 1971 spesso ci si trova di fronte a

territori di comunità cosiddetti misti, cioè in parte classificati come montani ed in parte no; questo significa che la formulazione di un piano complessivo può risultare assai difficile se si vogliono escludere certi territori non montani ma comunque situati nelle immediate vicinanze di quelli montani. Io, dunque, interpreterei l'emendamento nel senso che le regioni, le province ed i comuni possono delegare l'attuazione di programmi a norma dell'articolo 5 della citata legge anche per territori non montani, così come recita l'articolo stesso, là dove questo sia necessario ai fini di un piano pluriennale di intervento che abbia una sua logica territoriale. Si tratta, a mio avviso, di una lettura corretta e necessaria in quanto non si dà alle Comunità montane delega per esercitare funzioni che già hanno in base alla legge del 1971 - e per le quali, dunque, non hanno bisogno di alcuna delega da parte di province o comuni, ed anzi si rischierebbe di indebolirne l'autorità dicendo che possono avere per delega quella potestà che già hanno per legge -; ma si prevede che regioni, province e comuni possano concedere delega per quei territori che, essendo direttamente connessi ai territori montani, è necessario siano inseriti nei piani di sviluppo affinché questo sia realmente concreto ed organico. La mia proposta, in definitiva, sarebbe quella di inserire lo emendamento (« anche con riferimento all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ») dopo le parole « si estenda ». D'altra parte, in questo modo pur permettendo la possibilità di piani di sviluppo organici, non si pone alcun limite per le regioni, le province ed i comuni in quanto la possibilità di concedere o meno la delega è lasciata alla loro discrezionalità e questo costituisce indubbiamente una garanzia.

MORA. Sono di avviso diverso. Proprio per non turbare i risultati del lavoro svolto dal Comitato ristretto non ho proposto un emendamento che secondo me si imponeva al primo comma, là dove si prevede che le regioni, le province e i comu-

ni possono delegare funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane. Su questo punto nutro seri dubbi, perché i limiti della subdelega sono rigorosi e questa formulazione si presta a grossi equivoci dal punto di vista legislativo. In tema di competenze delegate o subdelegate questa parte dell'articolo a mio parere è chiaramente fuori dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Non ho presentato emendamenti per il timore di ritardare l'iter del provvedimento, ma ritengo che un momento di riflessione sia necessario, perché questo primo comma rischia di creare confusione o di dare accesso a deleghe che potrebbero determinare una situazione di contenzioso di cui le Comunità montane non hanno bisogno.

Preannuncio che mi asterrò dalla votazione su questo articolo, in quanto ritengo che l'espressione usata dal legislatore sia poco chiara.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BORTOLANI

ZARRO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Bambi ed altri, ritengo che non si tratti di un problema di sostanza, ma di modalità, nel senso che le regioni, le province e i comuni possono delegare alle Comunità montane, anche in riferimento all'articolo 5 della legge n. 1102, funzioni proprie o ad essi, a loro volta, delegate. In concreto andiamo a riprendere un potere già attribuito dall'articolo 5 della suddetta legge, non facciamo altro che evidenziare un qualche cosa che c'è e disciplinarlo secondo determinate modalità.

Personalmente sono favorevole allo emendamento in quanto, come ripeto, attiene non alla sostanza ma alle modalità ed evidenzia meglio quanto è stabilito.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene che la questione debba essere chiara-

ta anche sotto il profilo dell'obiettivo che si intende perseguire.

L'onorevole Lobianco ha chiarito che lo scopo dell'emendamento è quello di confermare e di rafforzare i poteri di programmazione delle comunità montane. Se questo è l'obiettivo, occorre vedere come è possibile raggiungerlo. L'emendamento, così come è stato presentato, può essere equivoco, perché non indica a che cosa serve questa delega. Intanto diamo alle regioni una potestà di delegare che useranno o no secondo una valutazione di carattere politico e contingente. Però quando parliamo di riferimento all'articolo 5 dobbiamo tener presente che questo articolo è molto complesso, ad esempio il settimo comma dispone che « il finanziamento ed il controllo della esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione »: vogliamo dunque dare alle regioni la possibilità di delegare alle Comunità montane anche i controlli? La formulazione proposta è equivoca e credo che per confermare il potere programmatico delle Comunità montane sia più opportuno dire esplicitamente « anche allo scopo di rendere più completo il potere programmatico delle Comunità montane... », o qualcosa di simile; il riferimento all'articolo 5 *sic et simpliciter* da un lato è equivoco e dall'altro può far sorgere problemi di approfondimento costituzionale.

Tocca a noi stabilire se l'emendamento coinvolga aspetti di legittimità costituzionale e quindi debba essere inviato alla I Commissione affari costituzionali perché esprima il suo parere, io, comunque, inviterei i proponenti a ritirarlo. Resterebbe sempre a verbale che è nostra intenzione sottolineare il potere programmatico delle comunità montane.

Devo anche aggiungere che sono d'accordo con l'onorevole Mora nel ritenere che non sia possibile concedere deleghe per i territori non montani.

MORA. Dopo aver ascoltato anche il parere dei colleghi Bruni e Maura Vagli, proporrei un emendamento nel senso di sostituire alle parole « la delega di fun-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

zioni», le parole «la delega di tali funzioni», perché mi sembra che l'espressione risulti più chiara.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'espressione «tali funzioni» potrebbe ricomprendere anche quelle delegate e quindi credo che sarebbe più opportuno parlare di «funzioni proprie».

MORA. Trovo giusta l'osservazione del sottosegretario Fabbri e non ho difficoltà ad accoglierla.

BAMBI. Se risultasse ben chiaro che l'articolo 5 della legge n. 1102 resta fermo in tutta la sua interezza, che le Comunità montane esercitano i loro poteri nell'ambito di detto articolo e che regioni, province e comuni, anche nell'ambito delle competenze dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, nelle leggi che andranno ad emanare non snatureranno il principio fondamentale contenuto in detto articolo 5, sarei disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione abbia manifestato la sua volontà univoca in questo senso.

ESPOSTO. Chiari o il fatto che, non sollevando problemi costituzionali, l'emendamento Bambi non deve essere inviato alla Commissione affari costituzionali, vorrei dire che il riferimento in esso contenuto può per certi aspetti essere pericoloso. Innanzi tutto è chiaro — e mi pare che il sottosegretario Fabbri abbia riassunto perfettamente la nostra posizione — che noi variamo questa legge per rafforzare i poteri programmatori delle Comunità montane, ed a questo fine dobbiamo anche interessarci dei finanziamenti. Ma, poiché l'articolo 4 inizia stabilendo: «Le regioni, le province ed i comuni possono delegare alle Comunità montane funzioni proprie», se introduciamo il riferimento alla legge n. 1102 introduciamo un elemento di equivoco. Infatti, come ha fatto notare il sottosegretario, il settimo comma dell'ar-

ticolo 5 della legge n. 1102 stabilisce che «il finanziamento ed il controllo della esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione», e quindi noi delegheremmo, accettando l'emendamento Bambi, alle Comunità montane anche questi compiti.

BAMBI. L'articolo 4 recita «possono delegare», non «devono».

ESPOSTO. Allora possiamo prevedere che una regione dia la delega ed un'altra no: lo ripeto, introdurremmo un elemento di equivoco che non ci serve certo agli effetti dell'obiettivo che vogliamo raggiungere.

È già stato detto che l'introduzione o meno dell'inciso proposto dall'onorevole Bambi non aggiunge e non toglie nulla alla validità della legge n. 1102 e siccome le regioni (è l'ultima osservazione fatta dal collega Bambi) non possono in alcun modo snaturare le funzioni delle Comunità montane che traggono fondamento direttamente da leggi nazionali, mi pare che sia sufficiente l'espressione della volontà politica della Commissione, espressione contenuta nell'ultima parte dell'ordine del giorno che verrà presentato per unanime accordo dei gruppi.

Per quanto riguarda l'emendamento Mora che propone di inserire la parola «proprie» dopo «funzioni», non posso che dichiararmi favorevole in quanto si evita, in tal modo, la delega di funzioni delegate.

PELLIZZARI. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Bambi sia la manifestazione di una preoccupazione che è più che lecita dal momento che mentre un ramo del Parlamento sta addivenendo alla approvazione di un provvedimento contenente norme per lo sviluppo della montagna, nell'altro si sta portando avanti la discussione, più ampia, sull'intero assetto di tutti gli enti territoriali, Comunità montane comprese. D'altra parte ritengo che la unanime manifestazione di volontà della Commissione possa consentire allo onorevole Bambi di ritirare tranquillamente il suo emendamento.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

Inoltre, mentre ora potrebbe sembrare pleonastico fare riferimento nell'articolo 4 del provvedimento in discussione all'articolo 5 della legge n. 1102, qualora il Senato decidesse la abrogazione *in toto* di quella legge verrebbe, come conseguenza ovvia, a decadere anche quel riferimento che ora il collega Bambi vuole introdurre. Nel caso, però, che la Camera non dovesse ritenere soddisfacenti, per quanto attiene le competenze delle Comunità montane, le nuove norme varate dall'altro ramo del Parlamento in ordine agli enti locali, noi potremmo sempre farci carico di proporre una modifica.

BAMBI. In considerazione delle osservazioni fatte dai colleghi, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mora e Zaniboni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « funzioni proprie o ad essi », sopprimere le parole: « a loro volta ».

L'onorevole Mora ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « che la delega di funzioni », aggiungere la parola: « proprie »;

Al secondo comma, dopo le parole: « classificati montani », sopprimere il periodo da: « Restano in vigore... » sino a: « degli stessi territori ».

MORA. Il primo emendamento intende eliminare delle parole che sembrano superflue, dal momento che, togliendole, il testo rimane senz'altro chiaro. A parte il secondo emendamento, che si illustra da sé, desidero piuttosto spiegare il terzo, essendo poi disposto anche a ritirarlo, se non lo si reputa opportuno.

Ritengo che la vigenza di norme precedenti in un testo di legge vada richiamata solo quando esistano, in proposito, delle incertezze. Se non è questo il motivo per cui i colleghi del Comitato ristretto (ai cui lavori non ho partecipato)

hanno ritenuto di lasciare un'indicazione del genere, penso sia più corretto sopprimerla, non essendo necessaria.

ZARRO, *Relatore*. Mentre esprimo parere favorevole ai primi due emendamenti, preferirei che la frase che l'onorevole Mora chiede di sopprimere rimanesse nel contesto dell'articolo; il proponente pone una questione di opportunità e, vorrei dire, di « pulizia » legislativa: certo, le sue osservazioni sono corrette, ma io penso che, in materia del genere, vale il detto: *melius abundare quam deficere...*

ESPOSTO. Veramente, questo principio generale non dovrebbe valere, per la legislazione!

ZARRO, *Relatore*. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 4, mi sembra opportuno che il richiamo in questione vi sia: comunque, si tratta di un giudizio personale, e perciò, pur preferendo che la frase rimanga, mi rimetto alla Commissione.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nell'esprimere parere favorevole sui primi due emendamenti, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il terzo, anche se, per conto mio, preferirei invece che la frase in questione venisse eliminata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Mora e Zaniboni.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Mora e Zaniboni.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Mora e Zaniboni.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Trasferimento proprietà. Servizi).

Ai trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, si applicano le disposizioni in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati.

Gli onorevoli Pellizzari, Meneghetti, Mora hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « acquisiti o disposti dalle », con le parole: « in favore delle ».

PELLIZZARI. La dizione proposta con il nostro emendamento mi sembra più corretta, sotto il profilo della « pulizia » legislativa, anche con riferimento all'articolo 9 della legge n. 1102 del 1971, dove si usano gli stessi termini.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità mon-

tane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho presentato quest'emendamento perché il competente ufficio legislativo mi ha fatto rilevare che l'amministrazione delle Finanze ha chiesto questa modifica, in quanto per i trasferimenti di proprietà « disposti » dai comuni non è previsto alcun beneficio. Se questo non esiste per i comuni, non c'è nemmeno per le Comunità montane, e pertanto si crea equivoco prevedendo una disciplina, per i trasferimenti di proprietà disposti, che di fatto non esiste.

ZARRO, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale votazione, risulta assorbito l'analogo emendamento Pellizzari ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità).

Le norme stabilite dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, con riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

MORA. Desidero un chiarimento. Vorrei sapere che cosa significa l'ultima parte dell'articolo.

ZARRO, *Relatore*. Le indennità e i permessi sono in corrispondenza ai vari livelli delle classi dei comuni. Si è voluto dire che ai vari livelli di classi dei comuni sono corrispondenti, rispetto ai comuni montani, quei permessi e quelle indennità previsti rispettivamente per i vari livelli.

MORA. Il testo a mio avviso non è abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zarro e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « e consiglieri delle comunità montane », sostituire la parola: « con » con le seguenti parole: « facendo a tale fine ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Ufficio di piano e personale).

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento dell'attività da parte delle comunità montane, le regioni, le amministrazioni provinciali e i comuni possono provvedere a distaccare personale, per le unità che siano necessarie, qualificandole a tale scopo.

Le comunità montane che non ottengono il distacco di personale nei termini indicati dal primo comma del presente articolo o che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a

provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, alla assunzione per pubblico concorso del Segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità;

I limiti numerici di cui al precedente comma potranno essere superati con autorizzazione delle Regioni, in relazione a specifiche funzioni assegnate con legge regionale alle comunità montane, per l'avvenuto assorbimento di competenze di enti disciolti con legge regionale e a seguito dell'assunzione di funzioni per delega conferita dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 ultimo comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle province.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo delle comunità montane, assunto o ad esse trasferito a norma dei precedenti commi, viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi nazionali a base contrattuale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

Il relatore, in conformità con il parere favorevole ma condizionato alla soppressione del terzo comma dell'articolo 7, espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 7.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

VAGLI MAURA. Noi riteniamo che questo articolo sia estremamente importante nel tessuto di questa legge proprio in relazione ai problemi che le Comunità montane hanno finora incontrato, sia per le difficoltà di reperimento del personale sia perché in base alle leggi vigenti non era possibile destinare ad esse più del 5 per cento dei finanziamenti. Con questa formulazione, invece, si dà finalmente la possibilità alle Comunità montane di procedere, fino al 31 dicembre 1981, alla assunzione per pubblico concorso di nuovo personale, soprattutto al fine di una migliore realizzazione del piano tecnico-urbanistico — che rappresenta la parte più carente del piano di sviluppo delle Comunità montane.

In conclusione, noi riteniamo che lo articolo 7 del provvedimento in discussione anche se privato, su suggerimento della I Commissione affari costituzionali, del terzo comma, resti ugualmente molto importante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 7 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Segretari delle comunità montane*).

I segretari delle comunità montane devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali. Ai fini del trattamento normativo ed economico agli stessi si applica il trattamento in atto per i segretari dei comuni con popolazione corrispondente a quella della comunità.

I segretari delle comunità montane, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, possono rogare, nell'esclusivo interesse della comunità montana, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni.

PELLIZZARI. Vorrei chiedere al relatore come siano stati trattati sinora i segretari delle comunità montane e, nel caso siano stati trattati diversamente dai segretari comunali, come si intenda regolare il pregresso. Inoltre, come ci si regolerà nei confronti di quei segretari delle comunità montane che non avessero i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretari comunali, così come richiesto dal primo comma?

ZARRO, *Relatore*. Il segretario della comunità montana è il segretario del comune in cui la comunità ha sede.

PELLIZZARI. Non è sempre così. Inoltre, tanto per fare un esempio, posso dire che delle quattro comunità montane esistenti in provincia di Verona due hanno il segretario in possesso del diploma di laurea e due no, mentre mi pare che la laurea sia requisito indispensabile per la carriera di segretario comunale.

ZARRO, *Relatore*. Per quanto riguarda il parere della I Commissione affari costituzionali desidero far osservare che trattandosi di un semplice invito alla riformulazione dell'articolo 8, tale invito può benissimo essere disatteso nel caso in cui la Commissione sia dell'avviso di confermare il testo predisposto dal Comitato ristretto, così come sembra dal momento che non sono stati presentati emendamenti.

Diverso è il problema sollevato dall'onorevole Pellizzari: in effetti la situazione di quei segretari di comunità montane che non si trovassero nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 8 non è stata disciplinata, e quindi dovreb-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

be essere presentato un emendamento per colmare la lacuna.

PELLIZZARI. La mia era solo una richiesta di chiarimento.

VAGLI MAURA. Vorrei partire dalla considerazione che abbiamo un invito della I Commissione a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8 in termini tali da non farsi in esso riferimento analogico ai segretari comunali quanto ai requisiti e al trattamento economico-normativo dei segretari delle comunità montane, e che quindi il problema deve essere da noi considerato con molta attenzione. Ho anche il dovere di informare i colleghi del modo particolare in cui questo articolo è stato formulato, dal momento che esso risente di consultazioni ampie avute dalla Commissione con le delegazioni regionali dell'UNCHEM, con le Comunità montane e con la stessa UNCEM nazionale. Punto centrale dell'articolo era l'individuazione della capacità di rogare gli atti, mentre via via esso si è caricato di tutta una serie di altri elementi.

L'osservazione fatta dall'onorevole Pellizzari è giustissima perché non è vero che i segretari delle comunità montane siano tutti segretari comunali. Inoltre la osservazione della Commissione affari costituzionali è motivata dal fatto che vi è una ipotesi di delega al Governo per la revisione di tutta la materia e quindi non si capisce perché si voglia mantenere questa situazione. Si potrebbe rispondere che qualora venisse rivista l'intera materia verrebbe automaticamente rivisto anche il disposto di questo articolo 8, tuttavia il problema sollevato dall'onorevole Pellizzari rimane. Problema, del resto, che a suo tempo venne preso in considerazione ma non risolto, nella convinzione che nel corso della discussione del provvedimento si sarebbe in qualche modo cercato di far salve le situazioni pregresse.

Un'altra questione si pone, poi, a proposito del secondo comma, strettamente legato al primo, nel quale si vorrebbe attribuire a tutti i segretari delle Comunità montane la capacità di rogare gli atti.

Io credo che si potrebbe risolvere il problema con un emendamento più o meno del seguente tenore: « I segretari delle comunità montane vengono scelti tra i segretari dei comuni che costituiscono insieme le comunità montane. Per quanto riguarda il trattamento economico viene attribuita loro una retribuzione pari a quella del comune di provenienza integrata dalla differenza con quella di un comune avente lo stesso numero di abitanti e pari superficie di quella della comunità montana ».

Comunque, trattandosi di una materia assai complessa, credo che sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta in modo da consentire di pervenire ad una migliore formulazione dell'intero articolo, ed in tal senso avanzo richiesta al Presidente.

PRESIDENTE. Il suggerimento, mi sembra valido, pertanto sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,45.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zarro, Bambi, Mora, Bruni, Pellizzari, Vagli Maura, Binelli, Esposito hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle Comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo ed alla Tabella A allegata non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

TABELLA A.

Regioni	%
P.A. Trento	1.425
P.A. Bozano	1.610
Valle d'Aosta	1.223
Piemonte	6.694
Liguria	2.690
Lombardia	7.271
Veneto	3.431
Friuli-Venezia Giulia	2.108
Emilia-Romagna	3.936
Marche	2.909
Toscana	5.534
Umbria	2.152
Lazio	5.289
Abruzzo	6.065
Molise	2.988
Campania	7.790
Puglia	3.524
Basilicata	5.370
Calabria	8.819
Sicilia	7.425
Sardegna	11747
	<hr/>
	100.000
	<hr/>

(È approvata).

ZARRO, *Relatore*. Propongo, per il testo unificato, il seguente nuovo titolo:

« Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Gli onorevoli Bambi, Bellini, Bortolani, Bruni, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Gatti, Ianni, Lobianco, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Politano, Rindone, Rossi Alberto, Satanassi, Silvestri, Urso Salvatore, Vagli Maura, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech, Zurlo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione della Camera,

nel momento in cui approva il testo unificato della proposta di legge « Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna », redatto sulla base delle proposte di iniziativa parlamentare n. 545 (Vagli Maura ed altri) e n. 763 (Lobianco ed altri);

impegna il Governo

a definire urgentemente il nuovo assetto degli Enti locali e della finanza locale nel quadro delle direttive contenute nella legge 22 luglio 1975, n. 382, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento alla definizione delle funzioni dei Comuni e delle Province, nonché delle associazioni obbligatorie intercomunali che per il territorio montano — che rappresenta il 52,9 per cento del territorio nazionale — saranno identificate con le Comunità montane;

impegna altresì il Governo

nell'ambito della riforma delle autonomie locali a confermare il potere di pianificazione economico-territoriale delle

 VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

Comunità montane di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (0/545-763/11/1)

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

BAMBI. Insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bambi ed altri.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Vagli Maura ed altri (545); Lobianco ed altri (763); *in un testo*

unificato e con il titolo: « Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (545-763).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 27

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Bellini, Bortolani, Bruni, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Gatti, Ianni, Lobianco, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Politano, Rindone, Rossi Alberto, Satanassi, Silvestri, Urso Salvatore, Vagli Maura, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech e Zurlo.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO